

Unione Europea Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico Servizio 1° - Controllo dei Contratti Pubblici Sezione Regionale dei Contratti Pubblici

Palermo Prot. n. 86664 /DRT del 19.04.2017

Allegati n.

OGGETTO: Applicazione del comma 8 dell'art. 24 del Dlgs 18.04.2016 n. 50 riguardo la determinazione dei

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al medesimo art. 24

ed al successivo art. 31, comma8.

Risposta a nota nº

del

Trasmessa via pec

A tutti i Comuni della Regione Sicilia

A tutte le Stazioni Appaltanti della Regione Sicilia

Loro sedi

p.c. Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti della Sicilia

Ordine Regionale Geologi di Sicilia Consulta Ordini Ingegneri Sicilia

Federazione Regionale Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia

Loro sedi

consultaarchitettisicilia@archiworldpec.it

info@geologidisicilia.it ingegnerisicilia@ingpec.eu protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it

Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza (ANAC)

C/o Galleria Sciarra - via Minghetti, 10

00187 <u>ROMA</u>

protocollo@pec.anticorruzione.it

Dirigente Generale D.R.T.

SEDE

dipartimento.tecnico@regione.sicilia.it

In merito al rispetto delle norme vigenti, che prevedono la determinazione dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui all'art. 24 e all'art. 31, comma 8 del Dlgs 18.04.2016 n. 50, si rappresenta quanto segue.

Nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti questo Dipartimento ha più volte constatato che gli atti predisposti dalle stazioni appaltanti per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall'art. 3, lett. vvvv) sono "i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE", risultano sovente carenti di regolare determinazione dei corrispettivi da porre a base dell'affidamento medesimo.

In proposito si ritiene opportuno mettere in evidenza che l'applicazione dei criteri per la determinazione dei corrispettivi è inequivocabilmente prevista dalle vigenti normative che qui si intendono tutte richiamate ed a tal fine si riprende integralmente quanto specificato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza (ANAC) con le Linee Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 laddove, al capo III - punto 2 a cui si rimanda per una completa lettura, ha specificato che "Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle

prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa".

Quanto sopra affinché codesti Enti, in sede di scelta degli operatori economici per lo svolgimento delle prestazioni e delle attività di cui all'art. 24 e all'art. 31, comma 8 del Dlgs 18.04.2016 n. 50, diano piena attuazione e si conformino alle vigenti norme, con particolare riferimento ai contenuti delle Linee Guida ANAC n° 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando che nella Regione Siciliana, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n° 12/2011 e s.m.i., è istituito l'Albo Unico Regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti per l'affidamento degli incarichi secondo le modalità previste dal medesimo articolo, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 24 della L.R. N° 8/2016 recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".



